Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2353

20.10.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/2353 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2026

relativa al monitoraggio della presenza di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nei mangimi a base di lupini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2019 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha adottato una valutazione dei rischi per la salute animale e umana connessi alla presenza di alcaloidi della chinolizidina nei mangimi e negli alimenti, in particolare nei lupini e nei prodotti a base di lupini ([1]).

(2) La valutazione dei rischi è limitata agli alcaloidi della chinolizidina presenti nelle specie/varietà di *Lupinus* pertinenti per il consumo animale e umano nell'Unione (ossia *Lupinus albus* L., *Lupinus angustifolius* L., *Lupinus luteus* L. e *Lupinus mutabilis* Sweet). Per quanto riguarda il rischio di effetti avversi sulla salute degli animali nei salmonidi, l'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare media dei salmonidi è superiore ai livelli ai quali non si osservano effetti avversi (NOAEL), pari a 1 mg/kg di peso corporeo al giorno, ma inferiore ai livelli più bassi a cui si osservano effetti avversi (LOAEL), pari a 2,5 mg/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità ritiene che il rischio di effetti avversi nei salmonidi sia basso. Per quanto riguarda le altre specie, la banca dati disponibile sugli effetti avversi era troppo limitata per consentire di individuare NOAEL/LOAEL complessivi. Come approccio alternativo, l'Autorità ha invece individuato le dosi di alcaloidi della chinolizidina presenti nei semi di lupini che sono tollerabili per il rendimento zootecnico. Per bovini e conigli, l'esposizione alimentare media è ben al di sotto della dose tollerata. Per suini e polli, l'esposizione alimentare media rientra nell'intervallo della dose tollerabile.

(3) L'Autorità ha raccomandato di raccogliere un maggior numero di dati di occorrenza sulla presenza di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nei prodotti a base di lupini.

(4) È opportuno raccogliere maggiori informazioni sui fattori che determinano livelli relativamente elevati di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nelle materie prime per mangimi a base di lupini, al fine di individuare le misure di cui si raccomanda l'adozione per evitare o ridurre la presenza di alcaloidi della chinolizidina in tali mangimi.

(5) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio degli alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nelle materie prime per mangimi a base di lupini e l'identificazione dei fattori che ne determinano i livelli elevati e raccogliere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di alcaloidi della chinolizidina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

(1) Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di monitorare gli alcaloidi della chinolizidina nei lupini, nelle materie prime per mangimi a base di lupini e nei mangimi composti contenenti lupini e prodotti a base di lupini negli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Si raccomanda agli Stati membri di analizzare almeno gli alcaloidi della chinolizidina seguenti: albina, anagirina, angustifolina, lupanina, isolupanina, multiflorina, 13α-idrossilupanina, lupinina e sparteina.

(2) Il metodo di analisi raccomandato è la cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Qualora siano utilizzati altri metodi di analisi, dovrebbero essere rese disponibili prove attestanti che tali metodi generano risultati affidabili per i singoli alcaloidi della chinolizidina. Il limite di quantificazione (LOQ) per la determinazione di ciascun alcaloide della chinolizidina dovrebbe preferibilmente essere pari a circa 1 mg/kg per i semi di lupini e le materie prime per mangimi a base di lupini e a 0,2 mg/kg per i mangimi composti.

([1]) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2019. "Scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of quinolizidine alkaloids in feed and food, in particular in lupins and lupin-derived products". https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5860.

(3) Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di effettuare indagini per individuare i fattori che determinano livelli elevati di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nelle materie prime per mangimi a base di lupini e raccogliere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di alcaloidi della chinolizidina.

(4) Si raccomanda agli Stati membri e agli operatori del settore dei mangimi di fornire all'Autorità i dati da inserire in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'Autorità sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'Autorità ([2]). È importante comunicare, per quanto riguarda i semi di lupini e i mangimi a base di lupini, le specie di lupino, se si tratti di lupini dolci o amari, i processi a cui sono stati sottoposti i semi di lupini (quali ammollo ed ebollizione) e qualsiasi processo a cui sono stati sottoposti i mangimi a base di lupini per ridurre il tenore di alcaloidi della chinolizidina.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

([2]) https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.